

COMUNE DI BUDDUSÒ

PROVINCIA DI SASSARI

AREA SOCIO-CULTURALE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
C.F. 81000470906 - P.IVA 00131450900

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO D'APPALTO

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

CIG	**9936676470**
CODICE CPV DEL SERVIZIO OGGETTO D'APPALTO	**85320000-8 "Servizi sociali"**

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del seguente servizio:

Servizio	**Importo totale comprensivo di oneri, IVA di legge esclusa**
SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	**€ 61.428,57**

Il presente capitolato d'appalto è redatto in conformità alla normativa regionale e nazionale, vigente in materia. Il prestatore di servizio sarà indicato come "Cooperativa", intendendosi sottinteso il riferimento a Cooperativa sociale o Consorzio di Cooperative o Associazione Temporanea di Scopo tra le stesse.

Finalità del progetto oggetto dell'appalto è quella di inserire presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Buddusò la figura di n. 1 Assistente Sociale, iscritto/a alla sezione B dell'Albo professionale e con almeno 6 mesi di esperienza relativa al servizio sociale professionale.

Trattandosi di servizio rivolto a particolari categorie di persone, la ditta aggiudicataria deve garantire prioritariamente il posto al personale attualmente impiegato, nella gestione del servizio in appalto, e che è stato oggetto di attenta valutazione da parte della stazione appaltante.

ART. 2 – SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo gli elementi di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, oggetto e caratteristiche del contratto, e precisando la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. L'aggiudicazione avviene, pertanto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un punteggio massimo di 100, così ripartito:

1) Offerta Tecnica (Capacità tecnico-organizzative) – il punteggio massimo attribuibile è 70/100;
2) Offerta Economica – punteggio massimo attribuibile è di 30/100.

L'invito è rivolto alle Ditte che hanno presentato entro i termini stabiliti istanza di Manifestazione di Interesse, a seguito della Determinazione della Responsabile dell'Area Socio-Culturale n. 181 del 31.05.2023.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La figura professionale richiesta opererà nella sede del territorio del Comune di Buddusò mediante i seguenti interventi:

- accoglienza dell'utenza del servizio;
- lettura del bisogno, ridefinizione del problema e accompagnamento nell'attivazione di eventuali altri percorsi di assistenza;
- raccolta sistematica di dati e informazioni;
- coordinamento con tutti gli altri progetti attivi nel comune;
- colloqui in ufficio;
- visite domiciliari;
- predisposizioni di piani individualizzati d'intervento;
- relazioni di servizio sociale;
- produzione e custodia di documentazione inerente utenti e servizi/interventi attivati;

- contatti con strutture, risorse, servizi e predisposizione documentazione amministrativa.

ART. 4 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Destinatari del "Servizio di segretariato sociale" sono tutte le persone residenti, domiciliate o in transito nel territorio del Comune di Buddusò.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

Il soggetto affidatario dovrà organizzare il funzionamento del Servizio con riferimento al territorio comunale di Buddusò e svolgere funzioni e compiti secondo i programmi di funzionamento e obiettivi stabiliti dagli Uffici dell'Area Socio-Culturale del Comune di Buddusò. Le singole prestazioni dovranno essere rese in stretta integrazione e in rapporto alla più complessa organizzazione delle azioni socio assistenziali, realizzate e fissate dal settore competente e in collaborazione con gli organismi territoriali.

In particolare la gestione dei servizi dovrà garantire:

A - una qualità delle prestazioni determinata dalla presenza di un operatore qualificato;

B - una continuità nell'erogazione della prestazione determinata dalla presenza dello stesso operatore assegnato, per tutto l'intervallo stabilito nell'affidamento del Servizio. In ogni caso, qualora il soggetto aggiudicatario, a causa di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuto a informare il responsabile comunale dell'attività, oggetto del presente Capitolato, con assoluta urgenza e comunque a ripristinare il servizio non oltre il giorno successivo, previa detrazione dal monte ore del servizio non prestato.

C - una flessibilità d'intervento. A tal fine il soggetto aggiudicatario dovrà predisporre moduli organizzativi che varieranno con il mutare delle condizioni degli utenti per adeguare conseguentemente i piani di lavoro. L'operatore dovrà fare riferimento, nello svolgimento dell'attività, al Responsabile dell'Area Socio-Culturale del Comune di Buddusò. Il Servizio dovrà essere organizzato nell'arco della settimana, nei giorni e con gli orari che saranno concordati con il Referente Comunale.

ART. 6 - RAPPORTI TRA PERSONALE E UTENTI DEL SERVIZO

I rapporti tra il personale della Cooperativa e i destinatari dei servizi devono essere improntati al rispetto dell'utente e osservanza del principio della riservatezza, inerente ogni singola situazione, compreso il dovere del segreto professionale, previsto dalla normativa di riferimento e dal codice deontologico degli Assistenti Sociali. La relazione che intercorre tra professionista e utente sarà sempre improntata a un atteggiamento professionale, che contempli partecipazione empatica nell'accoglienza del bisogno e contemporaneamente un giusto distacco, tale da garantire lo spazio di osservazione e pensiero sul proprio intervento professionale. L'agire professionale dovrà essere costantemente orientato a favorire l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone, garantire un'informazione chiara e corretta sul proprio operato e i limiti d'intervento, promuovere soluzioni e percorsi condivisi, coerenti con il bisogno espresso e con il mandato istituzionale ricevuto. Il personale è tassativamente esonerato dall'esprimere valutazioni e giudizi personali nei confronti dell'utenza, che possano essere discriminatori o lesivi della dignità della persona, sue convinzioni etiche, politiche, religiose o offendere la sensibilità personale dell'individuo, rispetto al proprio orientamento sessuale o appartenenza etnica. L'inosservanza di quanto sopra prevede la sostituzione del professionista che ha agito venendo meno a tali principi.

ART. 7 - DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di mesi 36 (trentasei) per un totale complessivo di minimo n. 3.024 ore, a decorrere dal mese di Ottobre 2023 fino al mese di Settembre 2026.

ART. 8 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dell'appalto è pari a € 61.428,57, comprensivo di ogni onere, IVA di legge esclusa.

ART. 9 - OBBLIGHI RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa, nel rispetto e applicazione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato, s'impegna alla gestione, con oneri a proprio carico, del servizio oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento dei medesimi. Il Servizio dovrà essere erogato secondo l'organizzazione meglio definita all'art. 10 e successivi. Eventuali variazioni dovranno essere concordate e autorizzate dalla Responsabile del procedimento.

Tale servizio non potrà, pena la revoca del contratto, essere interrotto unilateralmente dalla Cooperativa; all'utente deve essere garantita la sua continuità, anche attraverso la stabilità dell'operatore di riferimento, che potrà essere sostituito solo in caso di assenza per ferie, malattia o altra valida causa opportunamente motivata e comunicata all'ufficio del Comune competente.

Prima dell'avvio del servizio la Cooperativa comunicherà all'Ufficio Comunale preposto:

- l'elenco del personale in forza e tale elenco dovrà essere aggiornato evidenziando eventualmente la specifica movimentazione;
- in caso di subentro di un nuovo addetto nel servizio la Cooperativa deve garantire un periodo di affiancamento del medesimo in sovra-numero di almeno 3 giorni;
- l'elenco delle attrezzature, messe a disposizione dei lavoratori, conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi.

La Cooperativa si obbliga a mantenere indenne il Comune di Buddusò da tutte le richieste di danni patrimoniali e non, conseguenti l'attività posta in essere nell'espletamento dei servizi disciplinati dal presente capitolato. Ogni responsabilità in caso d'infortuni e/o danni a persone o cose, derivanti dall'esecuzione del servizio ricadrà sulla Ditta aggiudicataria, restando completamente sollevata l'Amministrazione Comunale e il personale comunale preposto alla verifica dei servizi stessi. In caso d'inosservanza delle modalità di espletamento dei servizi o inadempienza di tutte le prescrizioni, la Cooperativa sarà unica responsabile anche penalmente. Inoltre, sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese concernenti il personale, relativi oneri diretti, riflessi e le spese di ordinaria amministrazione. La Cooperativa dovrà svolgere il servizio con impegno, serietà, professionalità, riservatezza e il suo personale ha l'obbligo di rispettare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze, riguardanti il servizio, e garantire quindi l'assoluto riserbo verso l'esterno, restando quindi vincolati al segreto professionale, ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale. Il personale del servizio deve essere di assoluta fiducia, specchiata professionalità e attenersi al segreto d'ufficio. La Cooperativa s'impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti gli utenti e i loro familiari. I rapporti tra personale e destinatari dei servizi devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

ART. 10 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICA DEL LAVORO

Gli operatori dovranno partecipare agli incontri di programmazione e verifica del lavoro svolto e a tutte quelle iniziative mirate alla conoscenza dei bisogni dell'utenza. Dovranno produrre la documentazione del lavoro svolto, raccolta d'informazioni su bisogni, segnalazione di eventuali situazioni di difficoltà personale e/o ambientale che richiedono interventi esterni.
Sarà compito del Responsabile della Cooperativa segnalare al Responsabile del Servizio Sociale eventuali disservizi. La Cooperativa s'impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio. II Comune ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio. La Cooperativa dovrà assicurare il costante monitoraggio dei casi seguiti, con l'osservazione periodica e sistematica anche al fine di rilevare l'insorgenza di nuovi bisogni, così da poter segnalare prontamente l'evento e consentire, se opportuno, l'attivazione di altri servizi e interventi di altri operatori. La Cooperativa dovrà inoltre:

- eseguire i servizi con diligenza, correttezza e riservatezza;
- sollevare il Comune di Buddusò da qualsiasi azione e responsabilità che possa essergli intentata da terzi, sia per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, sia per trascuratezza o colpa nel compimento dei medesimi;
- assicurare la presenza, per tutta la durata dell'appalto, di personale in numero non inferiore a quanto previsto dal presente capitolato e provvedere alla sostituzione immediata del personale assente. Non è ammessa alcuna giustificazione per la mancanza di personale in servizio, rimanendo stabilito che la Cooperativa deve comunque provvedere all'effettuazione dei servizi descritti nel presente capitolato;
- adottare i provvedimenti e cautele necessari a garantire l'incolumità del personale addetto ai servizi e terzi, nel rispetto delle leggi vigenti;
- vigilare sul buon funzionamento dei servizi offerti, assumendo le necessarie forme di controllo e ritorno dei dati informativi;
- garantire funzionalità, adattabilità e immediatezza d'interventi;
- assicurare capacità di valutazione e indirizzo per quanto concerne la tipologia, qualità e quantità delle prestazioni, modalità di attuazione delle stesse, scansioni operative e tempi conseguentemente impiegati;
- verificare gli aspetti tecnico-operativi degli operatori.

Oltre alle norme del presente capitolato, la Cooperativa deve osservare le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia.
Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della cooperativa, la quale ne è la sola responsabile.

ART. 11 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore s'impegna a osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione, le cui finalità devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio, ai sensi del RGPD 2016/679. L'Appaltatore s'impegna, inoltre, a custodire i dati, in proprio possesso, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione d'idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'impresa assegnataria s'impegna a non utilizzare, in alcun caso, le notizie e informazioni in possesso dei suoi operatori, raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la potestà parentale.
Titolare del trattamento è il Comune di Buddusò, mentre il Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali e sensibili è la ditta affidataria.
Il Responsabile del Servizio, con l'incarico di "Titolare del trattamento" dei dati personali affida al Rappresentante Legale dell'Aggiudicataria la responsabilità del trattamento delle banche dati relative all'attività oggetto dell'appalto. L'Aggiudicataria assume pertanto i seguenti impegni:
- garantire l'applicazione di tutte le misure di sicurezza, riguardanti il trattamento dei dati personali e sensibili;
- redigere l'elenco degli incaricati del trattamento dei dati personali;
- attuare tutte le istruzioni specifiche, eventualmente ricevute, per il trattamento dei dati;
- restituire al Titolare del trattamento, una volta terminato il servizio oggetto dell'appalto, tutte le informazioni contenute nella Banca Dati e cancellare o distruggere tutte le copie dei dati in qualsiasi forma.
In tutte le fasi del progetto, sia in itinere, sia in fase conclusiva degli interventi, è riservata una particolare attenzione al gradimento del servizio erogato, attraverso la consultazione dell'utenza interessata rispetto alla qualità degli interventi.

ART. 12 – OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DEL COMUNE DI BUDDUSÒ

Il Comune di Buddusò si avvale della Cooperativa per la gestione del "Servizio di segretariato sociale". L'ammissione e interruzione dei servizi è di competenza esclusiva dell'Ufficio comunale preposto. Così come ricade sul Comune di Buddusò quanto di seguito:

- verifica e controllo del servizio svolto, nei modi e tempi ritenuti opportuni;
- accertamento d'inadempienze contrattuali;
- verifica delle eventuali lamentele ed esposti, avanzati dagli utenti e/o loro familiari;
- cura dei rapporti con la Cooperativa;
- pagamento alla Cooperativa del corrispettivo, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato.

ART. 13 - PERSONALE

La Cooperativa dovrà assegnare e impiegare, per le prestazioni inerenti al servizio oggetto dell'appalto, il personale di seguito indicato:
n. 1 assistente sociale, iscritto/a alla sezione B dell'Albo professionale e con almeno 6 mesi di esperienza relativamente al servizio sociale professionale.
L'operatore impiegato nel servizio dovrà essere in regola con le vigenti norme sanitarie e sottoporsi alle visite periodiche e vaccinazioni previste dal S.S.N., senza alcun onere a carico del Comune. La Cooperativa solleva il Comune di Buddusò da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi, previdenziali e in genere tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune di Buddusò potrà mai essere configurato. Il Comune di Buddusò è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Cooperativa, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto. La Cooperativa deve osservare nei riguardi di tutto il personale

impiegato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci - lavoratori, tutte le leggi, regolamenti e disposizioni dei contratti nazionali e integrativi - provinciale/aziendale - vigenti e successivi rinnovi per tutta la durata dell'appalto. Al Comune di Buddusò resta comunque la facoltà di richiedere accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento. Tutto il personale indistintamente è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e norme previste dal presente Capitolato. La Cooperativa deve impegnarsi a sostituire il personale, che abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

ART. 14 - VOLONTARI

La cooperativa dovrà informare l'Ufficio Servizi Sociali dell'eventuale utilizzo di volontari indicandone per iscritto:

1. i criteri di copertura assicurativa;
2. gli specifici diritti nell'ambito della programmazione degli interventi con il personale;
3. l'aspetto dell'accesso ai documenti riservati. Le prestazioni dei volontari dovranno essere complementari e non sostitutive, rispetto ai parametri d'impiego degli operatori professionali e non comporteranno per l'Ente alcun costo aggiuntivo.

ART. 15 - GESTIONE DEL PERSONALE

La Cooperativa dovrà indicare i titoli di studio ed esperienze professionali del personale del quale si avvarrà per l'espletamento del servizio. Tutto il personale è tenuto a mantenere durante il servizio il segreto d'ufficio e un comportamento corretto, che in nessun caso sia di pregiudizio all'Ente di riferimento o ai beneficiari dei servizi. L'ufficio Servizi Sociali ha facoltà di richiedere alla Cooperativa la sostituzione degli operatori, che risultino non idonei, per causa accertata di grave disservizio, anche sotto gli aspetti del corretto rapporto e disponibilità nei confronti dell'utenza del servizio. La sostituzione del personale, per malattie o altre esigenze debitamente documentate, dovrà essere immediata, in modo da evitare la sospensione del servizio. Il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito. Ogni sostituzione del personale dovrà essere comunicata tempestivamente al Responsabile del procedimento. Le sostituzioni programmate e definitive devono prevedere un periodo di affiancamento tra operatore uscente e operatore sostituto di almeno 3 giorni lavorativi, a esclusivo onere della cooperativa.

ART. 16 - APPLICAZIONE DELLE NORME DEL C.C.N.L. E DI ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

La Cooperativa deve garantire la gestione del servizio con l'applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui utilizzi personale, con rapporto di lavoro subordinato, è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. La Cooperativa si obbliga ad applicare i contratti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Particolare attenzione andrà posta nell'applicazione del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali in vigore, che richiama le aziende all'obbligo di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro in essere presso ciascun Comune. Non è ammesso il ricorso a prestazioni lavorative di carattere autonomo e saltuario, se non preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante. Nel caso la Cooperativa utilizzi soci lavoratori è tenuta ad applicare integralmente le disposizioni contenute nella legge. La Cooperativa è tenuta al rispetto delle disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria dei disabili, ai

sensi della L. 68/99, per tutta la durata contrattuale. Il Comune di Buddusò si riserva qualunque azione di controllo e tutela dei lavoratori, al fine del rispetto delle presenti disposizioni, e la possibilità di risolvere il contratto in danno all'aggiudicatario. L'aggiudicatario è obbligato al rispetto delle norme riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del T.U. sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, restando a suo completo carico tutte le spese necessarie per l'attuazione della suddetta norma. Il nominativo del responsabile della sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione appaltante.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI

La Cooperativa assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo il Comune di Buddusò. A tal fine deve stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell'appalto, idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio, con un massimale unico non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro. In caso di violazione di norme di legge, regolamento o gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico della Cooperativa, previsti nel presente capitolato, il Comune di Buddusò potrà insindacabilmente decidere, con effetto immediato, la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Analoga facoltà compete alla Cooperativa in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte del Comune di Buddusò.

ART. 18 - CAUZIONI

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea cauzione provvisoria, secondo le modalità descritte dal succitato art. 93, pari al 2% dell'importo a base d'asta.

A garanzia della corretta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti, derivanti dal presente capitolato, e risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni in esso previste, l'aggiudicatario deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, apposita cauzione definitiva, in misura pari al 10% dell'importo netto contrattuale, secondo le modalità previste all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva resta vincolata sino al regolare espletamento del servizio. La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'amministrazione ha pertanto diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle stesse. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione committente.

La garanzia fideiussoria, a scelta della ditta, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e finanze e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della

serie UNI CEI ISO 90000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione definitiva resta vincolata sino al regolare espletamento del servizio.
La cauzione garantisce per tutti gli obblighi assunti dall'Impresa Appaltatrice, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

ART. 19 - SPESE
Tutte le spese e oneri inerenti alla stipula del contratto, compresi quelli tributari, saranno a carico della ditta appaltatrice.

ART. 20 - COMPENSI
La liquidazione dei compensi a favore della Cooperativa, riguardo al servizio oggetto dell'appalto, avverrà con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune di Buddusò. La Cooperativa dovrà indicare in maniera dettagliata il monte ore realizzato, differenziando Servizi e prestazioni. Il Comune di Buddusò ha facoltà di sospendere i pagamenti alla Cooperativa, nel caso siano constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla Cooperativa di richiedere la risoluzione del contratto.

ART. 21 - SUBAPPALTO
Non è consentito.

ART. 22 - CONTROLLI E VALUTAZIONE DI QUALITÀ
La Cooperativa s'impegna a trasmettere allo scadere della prima mensilità di avvio dei servizi una relazione tecnica sull'andamento del servizio, allo scopo di consentire la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza dello stesso e verifica dei risultati raggiunti. Al Comune di Buddusò competono le funzioni d'ispezione e controllo, l'emanazione di richiami e contestazioni all'aggiudicatario, la proposta di risoluzione del contratto in danno allo stesso. La Cooperativa deve garantire un sistema di valutazione del progetto in termini di processo e risultati, attraverso strumenti (come incontri, interviste, utilizzo di adeguati indicatori), atti a fornire informazioni sul livello di soddisfazione dell'utenza e utili indicazioni per la rimodulazione del servizio.

ART. 23 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del contratto saranno demandate al giudizio del Tribunale Civile del Foro di Sassari con esclusione del collegio arbitrale.

ART. 24 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui la Cooperativa non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato il committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato:
1. penale pecuniaria forfetaria € 2.000,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
   - mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro;
   - mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili;
   - mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale;
   - utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale;

- violazione della normativa sulla *privacy*;

2. penale pecuniaria forfetaria € 1.500,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
   - mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell'intervento nei tempi di cui all'art. 9, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati;
   - pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori, che causi danno agli utenti rispetto alle disposizioni di cui all'art. 15 del presente capitolato;
   - mancata comunicazione al Servizio Sociale delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti;
   - violazioni sulle disposizioni relative all'affiancamento degli operatori e termini stabiliti dall'art. 15 del presente capitolato.

Il Comune di Buddusò procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all'appaltatore a mezzo *pec* entro 5 giorni lavorativi dalla presa d'atto del fatto.

Alla contestazione dell'inadempienza la Cooperativa ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancata o insufficiente giustificazione l'importo della penale comminata sarà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile. Il Comune di Buddusò ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l'appaltatore si renda colpevole di frode o grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, oltre che nei seguenti casi:

- dopo 3 (tre) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;
- interruzione del servizio senza giusta causa, nel qual caso l'Amministrazione potrà rivalersi, per danni subiti e trattenere la cauzione versata;
- grave inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N.L e/o accordi territoriali di categoria, rispetto agli obblighi previdenziali e assistenziali;
- cessione dell'azienda, in tutto o in parte, e cessazione dell'attività, fusione di società, concordato preventivo, amministrazione coatta, fallimento, stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o pignoramento, a carico dei beni dell'aggiudicatario;
- nel caso in cui possano venire meno le capacità tecniche e organizzative per garantire l'adeguata esecuzione dei servizi;
- mancato inizio del servizio entro i termini indicati dal Comune di Buddusò.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune di Buddusò, incamerando la cauzione, con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che la Cooperativa abbia nulla a pretendere, oltre il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti, sino al giorno della risoluzione. In tale caso la risoluzione comporta l'esecuzione d'ufficio (art. 32 R.D. 350 del 25.05.1895) in danno alla Cooperativa, senza pregiudicare il diritto del Comune di Buddusò al risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia. Secondo il disposto normativo i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini della gestione del procedimento di gara ed eventuale successivo rapporto contrattuale.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza agli obblighi di legge e in accoglimento di richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/90. La Cooperativa e il personale incaricato

del servizio s'impegnano a osservare la piena riservatezza su dati e informazioni raccolti o comunicati dalle Amministrazioni, nello svolgimento del servizio, e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi di legge.
Il responsabile del servizio, con l'incarico di "Titolare del trattamento" dei dati personali affiderà al Rappresentante Legale della Cooperativa la responsabilità del trattamento delle banche dati relative all'attività oggetto dell'appalto. La Cooperativa assume pertanto i seguenti impegni:

- garantire l'applicazione di tutte le misure di sicurezza, riguardanti il trattamento dei dati personali e sensibili;
- redigere l'elenco degli incaricati del trattamento dei dati personali;
- attuare tutte le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati;
- restituire al Titolare del trattamento, una volta terminato il servizio oggetto dell'appalto, tutte le informazioni contenute nella Banca Dati e cancellare o distruggere tutte le copie dei dati in qualsiasi forma.

La Responsabile dell'Area Socio-Culturale
Dott.ssa Nadia Bellu

BELLU
NADIA
30.06.2023
10:11:10
GMT+01:00